



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante “*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, concernenti le misure dei canoni annui dovuti per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo;

Visto, inoltre, l'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, che prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e in particolare l'articolo 89, comma 1, che conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni relative alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recate “*Misure in materia fiscale*”, e, in particolare, la sezione II del capo I, concernente la rivalutazione dei beni delle imprese;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 110, concernente la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, che prevede che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, inoltre, il comma 11 dell'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, che prevede che con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, concernente il “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

Ritenuto necessario che, al fine di stabilire i criteri per la determinazione dell’equa remunerazione da garantire al concessionario sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, siano contestualmente chiariti i criteri per la determinazione dell’indennizzo sulla base degli investimenti effettuati e non ammortizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022;

Ritenuto, inoltre, che al fine di assicurare al concessionario uscente un’equa remunerazione degli investimenti effettuati, è opportuno procedere a rivalutare i beni d’impresa, ai soli fini del calcolo dell’indennizzo di cui all’articolo 4, comma 9 e con esclusione, pertanto di ogni effetto civilistico o fiscale, applicando a tal fine, per quanto compatibili, i criteri di cui alle disposizioni della sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Ritenuto necessario coordinare i criteri per la determinazione degli investimenti non ammortizzati con i criteri di calcolo dell’equa remunerazione degli investimenti già ammortizzati di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, attraverso una rivalutazione di tutti gli investimenti;

Considerata, inoltre, la necessità di procedere all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 118 del 2022;

DECRETA

ART. 1  
(Finalità)

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, i criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente, calcolato come sommatoria:

- a) del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, determinato ai sensi dell’articolo 2;
- b) dell’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 3.

2. Il presente decreto determina, altresì, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge 5 agosto 2022, n. 118, i criteri per l’aggiornamento dell’entità degli importi unitari dei canoni previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

ART. 2

*(Criteri di determinazione del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati)*

1. Ai fini dell’articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

concessionario rispetto agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati è determinato in relazione al valore nominale degli investimenti iscritti nell'ultimo bilancio disponibile, strumentali all'esercizio della concessione demaniale marittima, relativi a tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, al netto **del fondo dell'ammortamento previsto alla data di cessazione della concessione**. Ai soli fini di cui al presente articolo, nell'ultimo bilancio disponibile i beni materiali e immateriali costituenti immobilizzazioni possono essere rivalutati secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto applicabili. Concorrono alla determinazione del valore nominale degli investimenti iscritti in bilancio le immobilizzazioni immateriali conseguenti all'acquisto dell'azienda, iscritte come differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile assunto in capo al cedente. **In nessun caso possono concorrere al calcolo degli indennizzi gli investimenti effettuati su opere per le quali sia stato emesso ordine di demolizione ai sensi degli articoli 49 e 54 del codice della navigazione.**

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono detratti gli importi erogati a titolo di aiuto o sovvenzione pubblica percepiti e non rimborsati.
3. In caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o in altre forme semplificate, il concessionario uscente attesta il valore residuo degli investimenti, previa rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel rispetto del limite di valore di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista individuato dal concessionario.

ART. 3

*(Equa remunerazione sugli investimenti effettuati)*

1. Il valore dell'equa remunerazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è determinato:
  - a) adottando come base di calcolo il valore nominale iniziale degli investimenti iscritti nei bilanci dei cinque anni antecedenti quello di avvio della procedura di affidamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, relativi a tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio della concessione demaniale marittima;
  - b) rivalutando il valore di cui alla lettera a), ai soli fini della presente disposizione, secondo i criteri di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto applicabili;
  - c) applicando al valore rivalutato di cui alla lettera b), per ciascun anno del quinquennio di cui alla lettera a), il tasso di rendimento medio sui buoni del tesoro poliennali (BTP) decennali.

ART. 4

*(Termini e modalità di corresponsione dell'indennizzo)*

1. Il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, è corrisposto al concessionario uscente in misura non inferiore al venti per cento all'atto dell'aggiudicazione della concessione demaniale e, per la restante parte, non oltre il termine di sei mesi dall'aggiudicazione medesima.
- 2. L'importo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), della legge n. 118 del 2022 è corrisposto all'ente concedente.**
3. Il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, da corrispondere al concessionario uscente, è garantito dal concessionario subentrante mediante la cauzione di cui all'articolo **4, comma**



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**4, lettera f), della legge n. 118 del 2022 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.**

ART. 5  
(*Canoni*)

1. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli importi dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sostituiti dagli importi di cui all'allegato al presente decreto.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati, ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, a decorrere dall'anno 1999.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE